



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

News Sicurezza - 1° semestre 2023

INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI: OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Sempre più imprese decidono di far fronte al caro energia mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici in copertura. Quali sono però gli obblighi del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Il datore di lavoro committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in caso di affidamento di lavori di cantiere (quindi anche l'installazione di pannelli fotovoltaici) a imprese esterne o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Nelle attività di cantiere, la verifica dell'idoneità tecnico professionale deve essere effettuata in accordo all'allegato XVII del D.lgs. 81/08. A tal proposito, il committente, in relazione alle imprese esecutrici ed affidatarie, deve verificare almeno i seguenti punti:

- indicazione dei soggetti delle imprese affidatarie, con le relative specifiche mansioni, incaricati di sorvegliare l'attività lavorativa;
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi;
- documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

I lavoratori autonomi devono invece esibire al committente:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81/08;
- documento unico di regolarità contributiva.

Inoltre, per i rischi interferenziali dovuti al fatto che più imprese svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro, il committente deve redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Se il datore di lavoro committente per lavori di cantiere si trova ad ospitare più di una impresa nella propria attività deve necessariamente nominare il coordinatore della sicurezza.

Per maggiori informazioni in merito al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ed in merito al DUVRI leggere gli articoli appositamente dedicati.



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]



Dott. Ing. Fabrizio Paiusco

35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy - Tel. 049/9050016 - Cell: 340/23 60 974
Fax: 178/608 27 13 - Web: www.studiofapas.it - Email: stfapas@studiofapas.it
Albo degli Ingegneri di Padova n°4099 - Albo Consul. Tecnici trib. di Padova n° 2169 - P.IVA: 03819370283



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

PIÙ IMPRESE NELLO STESSO LUOGO DI LAVORO: QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DUVRI?

Cosa succede se più imprese o lavoratori autonomi si trovano a svolgere la propria attività lavorativa in uno stesso luogo di lavoro? Quale documento deve redigere il datore di lavoro committente che si avvale di esterni per lavorazioni nella propria realtà?

Quando più imprese si trovano a svolgere la loro attività lavorativa nello stesso luogo di lavoro si generano rischi interferenziali, secondo il Decreto Legislativo n°81 del 2008.

Per rischi da interferenza si intendono i rischi per i lavoratori dovuti al fatto che più imprese svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro. Tali rischi sono dovuti a molteplici aspetti, tra i quali i macchinari presenti e introdotti, le sostanze, i processi lavorativi delle varie realtà aziendali ed altri fattori.

Il Testo unico sulla sicurezza attribuisce notevole importanza al rischio da interferenza, rendendo a tal proposito obbligatoria tra le varie cose la redazione di uno specifico documento, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).



Quando è obbligatoria la redazione del DUVRI?

L'obbligatorietà della stesura del DUVRI scatta nel momento in cui il datore di lavoro committente affida la realizzazione di determinati lavori o servizi all'interno della propria attività ad un'impresa appaltatrice esterna, o ad uno o più lavoratori autonomi (salvo quanto indicato al paragrafo successivo).

Nei casi sopra citati, **il DUVRI deve essere redatto proprio dal Datore di lavoro committente**, secondo l'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, al fine di prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'interferenza in essere. In funzione di quanto stabilito nel DUVRI i datori di lavoro, rispettivamente dell'impresa committente e dell'impresa appaltatrice, dovranno, secondo il punto 2 dell'articolo 26 qui citato:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Quando non è obbligatoria la redazione del DUVRI?

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza non dev'essere redatto per **appalti di servizi di natura meramente intellettuale, per attività di sola fornitura di materiali o attrezzature, per lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno** (nel caso di mansioni ad alto rischio tale limite non vale), settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (a patto che sia presente un coordinatore qualificato).

Sanzioni per mancata redazione del DUVRI

qualora vi fosse una inadempienza in tal senso il datore di lavoro committente può incorrere nelle seguenti sanzioni:

- **multa da 2.500 € a 6.400 €;**
- **arresto e detenzione da 3 a 6 mesi.**



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SUCCESSIVA ...]





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

RINNOVO DELLA STRUTTURA AZIENDALE E VARIE INSTALLAZIONI, QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA?

L'articolo 90 del D.Lgs 81/08 stabilisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori per attività di cantiere. **Per attività di cantiere si intende qualsiasi attività edile o di ingegneria civile**, come ad esempio lavori di manutenzione di un edificio, di risanamento, di rinnovamento e lavori di costruzione.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), il quale è tenuto a redigere il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell'opera. Tale nomina dev'essere fatta contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Prima dell'affidamento dei lavori dev'essere poi nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad euro 100.000 le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Oltre alla verifica dell'idoneità tecnico professionale il committente deve chiedere alle imprese esecutrici la dichiarazione dell'organico medio annuo.

Deve infine trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale.



Per informazioni:
049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it

